

Codice A1410A

D.D. 1 settembre 2017, n. 551

**Autorizzazione in sanatoria trasferimento sede legale ed operativa "Confraternita Misericordia di Cuneo" con contestuale modifica statutaria.**

Con D. D. n. 179/DA2005 del 29/11/2007 veniva rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto infermi a mezzo di autoambulanza alla "Confraternita di Misericordia di Cuneo", con sede legale e operativa in Cuneo, rispettivamente in C.so Nizza n. 42 e in Via Barbaresco n. 13.

Con nota del 29/08/2017 (prot. n. 17874/A1410A del 30/08/2017), il legale rappresentante della suddetta Associazione comunicava il trasferimento – avvenuto in data 23/12/2016 - della sede legale ed operativa in Cuneo, Via San Pio Decimo n. 11, allegando: richiesta all'ASL CN1 di sopralluogo nuova sede (12/12/2016); planimetria dei locali e relazione inerente l'utilizzo dei locali stessi; parere favorevole rispetto ai locali suddetti di Via San Pio Decimo n. 11 da parte del SISP dell'ASL CN1 (21/12/2016); verbale Assemblea Straordinaria del 23/12/2016, che ha approvato la modifica dello Statuto con il nuovo indirizzo della sede legale ed operativa; variazione sede legale ed operativa effettuata all'Agenzia delle Entrate (29/12/2016); nota della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte con presa d'atto del suddetto trasferimento (2/02/2017); relazione del SISP ASL CN1 a seguito di sopralluogo effettuato presso i succitati locali il giorno 26/07/2017.

L'autorizzazione al trasferimento della sede legale ed operativa deve essere richiesto alla Direzione Sanità – Settore Assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale in via preventiva e non deve essere oggetto di comunicazione successiva: E' la suddetta Direzione che ha il compito di attivare il SISP di riferimento per le verifiche prescritte dalla L. R. n. 42/1992 e dalla D.G.R. n. 45-6134 del 11/06/2007; in caso di esito favorevole di tali verifiche, il Settore succitato emana apposita determinazione dirigenziale contenente l'autorizzazione al trasferimento, che puo' essere effettuato solamente a partire dalla data della determinazione stessa.

E' del tutto evidente – anche a seguito di contatti informali esperiti dagli uffici regionali con l'Associazione in oggetto – che siamo di fronte a una situazione determinata da mera ignoranza delle disposizioni regionali, in perfetta buona fede. Pertanto, tale situazione puo' e deve essere oggetto di un provvedimento di sanatoria.

Tutto ciò premesso

**IL DIRIGENTE**

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,

Visto l' art. 17 della L.R. 23/2008;

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla legge regionale n. 42 del 29.10.92 ;

Vista la D.G.R. n. 45-6134 dell' 11/06/2007

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

*determina*

- di autorizzare in sanatoria il trasferimento della sede legale ed operativa della “Confraternita di Misericordia di Cuneo” al seguente nuovo indirizzo: Via San Pio Decimo n. 11 – 12100 Cuneo;
- di autorizzare la conseguente modifica dello Statuto dell’Associazione in oggetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il Responsabile del Settore  
Vittorio Demicheli